



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 09/04/2013, n° 160

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n. 268 del 4.3.2013: Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale.

L'anno duemilatredici, addì nove del mese di aprile, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 17 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 12.03.2013 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.268 del 04.03.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 25.03.2013 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.1) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al D.L. n.268 del 04.03.2013:
 - A) In merito alla questione relativa alle nuove disposizioni in materia sismica previste dalla Legge Regionale n. 50/2012 e alle proposte di modifica individuate dal Disegno di Legge n. 268/2013, si riepilogano gli aspetti più significativi.
 1. **Riferimenti normativi principali:** le funzioni amministrative e le competenze regionali in materia di opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica, sono state delegate alle Province ai sensi della L.R. n. 52/1984, e successivamente trasferite alle stesse Province ai sensi della L.R. n. 3/1999. Le competenze regionali e le funzioni amministrative sulle costruzioni in zone sismiche sono state delegate alle Province ai sensi della L.R. n. 29/1983 e della L.R. n. 29/1988. Numerose Deliberazioni della Giunta Regionale hanno stabilito criteri e procedure relativamente alla presentazione dei progetti, all'espletamento dei controlli in zona sismica (cfr. in particolare la D.G.R. n. 1107/2004 e la D.G.R. n. 881/2005). La normativa amministrativa nazionale di riferimento è il D.P.R. n. 380/2001 (cosiddetto Testo Unico Edilizia) Parte II, Capi II e IV. La recente L.R. n. 50 del 21/12/2012 ha introdotto significative modifiche alla L.R. n. 29/1983.
 2. **Operatività della LR 50/2012 – Aspetti rilevanti:** Si sollevano alcuni significativi rilievi tecnici e procedurali sulle nuove disposizioni in materia sismica previste dalla L.R. n. 50/2012, in particolare:
 - a. non sono state preventivamente consultate le Province e i Comuni interessati in diffomità a quanto disposto all'art. 83 co. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
 - b. non è stata preventivamente convocata dalla Regione Liguria la Commissione Regionale Rischio Sismico istituita dalla stessa Regione con D.G.R. n. 194/2006, ricostituita con D.G.R. n. 1148/2010, avente, tra l'altro, il compito di supporto tecnico-scientifico nell'ambito della zonizzazione sismica regionale;
 - c. con la predetta recente normativa, per i Comuni individuati nell'Allegato 1 è stato individuato un regime giuridico di tipo autorizzativo (art. 6 bis co. 1 della L.R. n.

29/1983 come modificata dalla L.R. n. 50/2012) che appare non appropriato alla reale sismicità del territorio ligure secondo i più recenti studi di pericolosità sismica e le norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, in particolare agli Allegati A e B dello stesso D.M., nonché alla classificazione sismica vigente approvata con D.G.R. n. 1362/2010;

- d. è stato sostituito il testo dell'art. 6 della L.R. n. 29/1983 prevedendo che il deposito dei progetti avvenga (esclusivamente) presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) o presso il Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune, che ha il compito di verificare la completezza e regolarità della documentazione presentata, di restituire all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito, e di trasmettere il progetto alla Provincia per i provvedimenti di competenza. Questo implicherà per i Comuni l'espletamento di una non banale attività di primo controllo delle pratiche presentate, per le quali perlomeno i Comuni minori non sono attrezzati;
- e. è stato introdotto l'art. 6 bis "Autorizzazione sismica", in sostituzione dell'art. 6 della L.R. n. 29/1983 "Inizio dei lavori e vigilanza", stabilendo che la Provincia debba rilasciare una autorizzazione preventiva al posto dei controlli successivi con il metodo a campione;
- f. non è stato previsto dalla legge regionale di che trattasi nessun trasferimento di adeguate risorse finanziarie e di personale a fronte dell'aumento esponenziale dell'attività degli Enti Locali interessati derivante dalla applicazione di quanto disposto dall'art. 20 "Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari)" della Legge Regionale n. 50/2012.

3. **Operatività della LR 50/2012 – Urgenza di chiarimenti:** è estremamente importante capire l'operatività delle modifiche introdotte dalla L.R. 50/2012 alla L.R. 29/1983 che regola gli adempimenti (deposito, autorizzazione e controllo) in zona sismica, perché potrebbe comportare una riorganizzazione significativa dei propri uffici. N.B.: trattasi di normativa che ha rilevanza penale per tutti i soggetti coinvolti (committenti privati e pubblici, imprese, professionisti, ecc.). La Regione dovrebbe chiarire l'operatività della nuova Legge, poiché da un lato (art. 27) la definisce urgente ed entra in vigore con la pubblicazione sul B.U.R.L. avvenuta il 27/12/2012, dall'altro (art. 26) stabilisce che nelle more della definizione di un provvedimento regionale (art. 5bis introdotto dalla L.R. n. 50/2012 come integrazione alla L.R. 29/1983) continuano ad applicarsi i provvedimenti già assunti dalla stessa Regione. Dovrebbero essere ben chiari quali adempimenti normativi siano entrati o entreranno in vigore e con quali tempi. E se le numerose precedenti Delibere della Giunta Regionale in materia sismica siano superate o meno;

4. **Provvedimento regionale di cui all'Art 5bis della LR 29/1983 come modificata dalla LR 50/2012:** Secondo il citato articolo, la Regione individua: a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità.., b) le varianti strutturali non sostanziali... c) criteri e indirizzi attuativi di dettaglio procedurale per le Province.... Su questi punti, si esprime la necessità di un chiarimento su quali siano tempi e contenuti del provvedimento che espliciterà l'art. 5 bis, in quanto potrebbe avere ripercussioni significative sia sui cittadini sia sugli enti deputati all'applicazione della norma. (Esempio: Attualmente in zona sismica 3, anche un semplice deposito agricolo in legno va progettato e depositato presso la Provincia ed è assoggettato a norma di rilevanza penale). Su questi aspetti diverse Regioni (Umbria, Calabria, Lazio, Campania, Sicilia, Friuli, Puglia, Toscana, Abruzzo) hanno emanato provvedimenti ad hoc. Nell'ambito della redazione del suddetto art.5 bis si ritiene inoltre molto opportuno chiarire il significato e la portata della denuncia ai sensi dell'art. 93 DPR 380/2001 per tutte le zone sismiche (compresa la Zona 4), per tutti i lavori a prescindere dalla tecnologia costruttiva (c.a., strutture metalliche, muratura, legno, ecc.) e dall'entità. Si ritiene inoltre opportuno in quella sede fornire chiarimenti in merito alle procedure di collaudo statico e nonché sulla forma e contenuto dei progetti esecutivi ivi citati.
5. **Denuncia delle opere in zona sismica (Art. 6):** presso lo Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) o Sportello Unico della Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune. La Regione dovrebbe chiarire le modalità di deposito, soprattutto dove non sia attivato lo S.U.E. (vedi Comuni della Provincia di Genova) e come si interfacci il deposito rispetto all'autorizzazione sismica (art. 6bis) e ai titoli abilitativi edilizi (Permesso a Costruire, SCIA, ecc.).
6. **Autorizzazione sismica preventiva (Art. 6bis):** sono numerosi i punti da chiarire: procedure di autorizzazione, casistiche nuove (opere strategiche e sensibili, opere abusive, ecc.), termine di 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione (termine molto stretto per l'organizzazione attuale degli uffici provinciali), ecc.. La Regione dovrebbe inoltre fornire chiarimenti sull'autorizzazione alla sopraelevazione: quali interventi siano da autorizzare, e in quali zone sismiche (dalla stesura attuale della nuova legge sembrerebbe solo nei Comuni individuati nell'All. 1 alla L.R. n. 29/1983 come modificata dalla L.R. n. 50/2012);
7. **Regime autorizzativo per i Comuni di cui all'Allegato 1 della LR 29/1983 come modificata dalla LR 50/2012:** Per i Comuni indicati nell'All. 1 (n. 11 in Provincia della Spezia e n. 21 in Provincia di Imperia), l'art. 6bis prevede l'autorizzazione preventiva per tutte le tipologie di lavori, sia per quelli di nuova edificazione sia per gli interventi sul patrimonio esistente. L'Allegato 1, così come individuato dalla L.R. n. 50/2012, comporta un regime autorizzativo non appropriato alla reale sismicità del territorio

ligure. Paradossalmente, secondo le nuove disposizioni dovrebbero essere autorizzati degli interventi in territori a minore pericolosità sismica rispetto ad altri caratterizzati da pericolosità maggiore (vedi il caso di Varese Ligure e Sesta Godano in Provincia della Spezia non ricompresi nell'Allegato 1). Si evidenziano tali aspetti, rimarcando la necessità di una revisione degli elenchi dell'Allegato 1.

8. **Vigilanza e controllo della Provincia (Art. 7bis):** Le modalità di autorizzazione, controllo dei progetti e dei lavori sono rimandate al provvedimento dell'art. 5bis. Anche su questi aspetti, si richiedono maggiori e significativi adempimenti rispetto alla normativa antecedente.
9. **DDL 268/2013 - Proposte di modifica alla LR 50/2012:** Il D.D.L. n. 268 del 04/03/2013 (ex n. 97/2013), trasmesso dalla Regione al C.A.L. con Nota Prot. n. PG/2013/42268 del 12/03/2013, propone alcune modifiche alla L.R. n. 50/2012.

Proposte di emendamento

Di seguito si riporta il testo degli articoli del D.D.L. n. 268/2013, di pertinenza sismica, con le ulteriori proposte di modifiche ed integrazioni (in grassetto)

“Articolo 4

(Modifiche ed integrazioni all'art. 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013))

1. *Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 50/2012, è inserito il seguente:*

*“2 bis. La Giunta regionale assume il provvedimento di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a), **e b) e c)**, della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 30 settembre 2013. Decorso tale termine i lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6 bis, della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sempre soggetti all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni”.*”

È doveroso inserire la lettera c), vale a dire *“ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale...”*, perché dovrebbero essere proprio questi 'criteri' a permettere l'applicazione della normativa chiara, uniforme ed omogenea sul territorio regionale. E' inoltre necessario eliminare la dicitura “comma 1” perché la problematica applicativa riveste nel suo complesso l'art. 6 bis e non soltanto le fattispecie previste dal comma 1.

“Articolo 5

(Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 29/1983)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Provincia, in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, può stabilire l'applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale”.

L'articolo riveste notevole importanza per gli Enti ma risulta necessariamente dipendente dal riordino e chiarimento della nuova normativa. Solo ad avvenuto chiarimento delle attività da svolgere e degli adempimenti conseguenti, con particolare riferimento all'attività autorizzativa, potranno essere valutati gli oneri e quindi le spese istruttorie relative.

“Articolo 6

(Interpretazione autentica dell'articolo 26 della l.r. 50/2012)

1. *Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 50/2012 è da intendersi nel senso che le disposizioni di cui **all'art. 20 della l.r. 50/2012** sono sospese fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5 bis, comma 1 lettera a), e b) e c), della medesima legge”.*

Articolo da correggere in ragione dei numerosi rilievi tecnici e procedurali sulla L.R. n. 50/2012, già formulati dalle Province Liguri nelle varie sedi. Si ritiene opportuno pertanto sospendere le disposizioni di cui all'art. 20 della LR 50/2012 nel loro complesso.

B) Non si riscontrano obiezioni in merito all'articolo che manifesta l'obiettivo di consentire il miglior utilizzo, da parte delle Province, di giacenze su vecchi finanziamenti in materia di turismo a seguito di rendicontazione da approvare dalla Giunta regionale da cui risulti l'effettiva disponibilità di tali somme per nuovi utilizzi, così come non si sollevano problematiche particolari in merito alla regolarizzazione del rinnovo di concessioni di grandi derivazioni d'acqua.

Fatta salva l'accettazione dei sovraelencati emendamenti, si formula parere positivo al disegno di legge n.268 del 4 marzo 2013 : “ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale”; altrimenti il parere è da considerarsi negativo.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 17
Votanti	N. 17
Maggioranza	N. 9
Voti Favorevoli	N. 17
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 160

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 2013.**

Genova 9 aprile 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**